

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1858)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

(V. Stampato Camera n. 842)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 4 giugno 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 giugno 1986*

Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, modificato dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1976, n. 185, è sostituito dal seguente:

« I componenti del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, rispettivamente all'inizio di ogni quadriennio e di ogni biennio ».

Art. 2.

1. Le tasse di ammissione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, previste dall'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono fissate rispettivamente in lire 15.000, lire 10.000 e lire 5.000.

2. Il diritto fisso per la verbalizzazione della richiesta di ogni operazione richiesta agli archivi notarili, previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è fissato in lire 500.

Art. 3.

1. In attesa che siano determinati i profili professionali e le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale, i ruoli organici del personale della carriera direttiva, di concetto ed ausiliaria degli archivi notarili sono aumentati rispettivamente di trenta, ottanta e cento unità. Sono inoltre istituiti un ruolo tecnico della carriera di concetto con dodici unità di cui tre di perito, sette di geometra e due di traduttore e un ruolo tecnico della carriera esecutiva con cento unità di cui settanta di operatore meccanografico e trenta di operatore fotografo.

2. All'ufficio centrale degli archivi notarili sono assegnati dieci operatori meccanografi ed il personale del ruolo tecnico della carriera di concetto. È aumentata del 50 per cento, con esclusione delle qualifiche dirigenziali e del personale ausiliario tecnico, la dotazione organica prevista dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629, da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 25 maggio 1981, n. 307.

Art. 4.

1. I posti di qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, previsti dal quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati rispettivamente a 10 e a 22. È istituito un posto di con-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sigliere ministeriale aggiunto ed i posti di funzione di conservatore capo sono portati a 19.

Art. 5.

1. In sede di prima attuazione della presente legge un terzo dei posti portati in aumento nel ruolo amministrativo della carriera di concetto verrà ricoperto mediante concorso per esami alla qualifica iniziale riservato al personale della carriera esecutiva degli archivi notarili in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 6.

1. Presso gli archivi notarili distrettuali abilitati con decreto ministeriale e presso il registro generale dei testamenti è istituito il servizio per la trasmissione in facsimile:

a) di scritture pubbliche e private depositate in originale presso i predetti archivi ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

b) di certificati spediti ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. I certificati vanno in tal caso conservati in originale o in microriproduzione sostitutiva presso il registro generale dei testamenti.

2. Il servizio è ammesso soltanto fra gli archivi notarili distrettuali abilitati con decreto ministeriale e il registro generale dei testamenti e a mezzo di telecopiatore che nella riproduzione utilizzi uno dei procedimenti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1962, n. 209, e successive modificazioni, e che sia assistito da cripto-sistema idoneo a garantire la provenienza dal solo mittente autorizzato al rilascio.

3. Il conservatore dell'archivio notarile ricevente, accertata la identità del sottoscrittore attraverso il necessario dispositivo, verbalizza la ricezione del facsimile in

calce allo stesso certificandone nel contempo la conformità alla copia rilasciata dal pubblico ufficiale autorizzato.

4. La verbalizzazione e le certificazioni di cui al comma 3 non sono delegabili.

5. Il verbale va annotato in apposito registro in cui debbono riportarsi l'indicazione del pubblico ufficiale mittente e l'ora di ricezione del documento.

6. La copia, spedita dal conservatore dell'archivio notarile in conformità del facsimile come da lui accertato con la procedura di cui al comma 3, fa fede ai sensi del secondo comma dell'articolo 2714 del codice civile.

7. L'interessato deve anticipare all'archivio notarile ricevente le spese telefoniche e corrispondere le tasse spettanti all'Amministrazione per le copie degli atti.

8. Con regolamento ministeriale saranno emanate le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 7.

1. Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, quantificata in lire 5.780 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.